



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Abstract: con l'ordinanza qui in commento il Tribunale di Foggia affronta il tema della prelazione legale in favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) nell'ipotesi di espropriazione forzata dell'immobile facente parte del suo patrimonio e pervenuto al dante causa del debitore esecutato in forza di un contratto di cessione di alloggio di edilizia residenziale pubblica. Ad avviso del Tribunale foggiano la prelazione che la legge predispone in favore dello IACP deve escludersi.

Sui rapporti fra prelazione legale dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) ed espropriazione forzata immobiliare (Nota a [\(ord.\) Trib. Foggia, Sez. II civ., 20 febbraio 2021](#))

Nota di **Alfonso CERRATO**¹

Sommario: §. 1. La fattispecie e la relativa decisione. §. 2. Il pignoramento avente ad oggetto immobili del patrimonio IACP. §. 3. La prelazione legale degli IACP ed il suo rapporto con l'esecuzione forzata. §. 4. La prelazione legale degli IACP e la locazione commerciale e abitativa. §. 5. Brevi considerazioni finali.

¹ Avvocato del Foro di Roma e Dottore di ricerca in Diritto processuale civile

§. 1. La fattispecie e la relativa decisione.

Con l'ordinanza emessa il 20 febbraio 2021 dalla Seconda sezione civile del Tribunale di Foggia² nell'ambito di una procedura espropriativa avente ad oggetto un immobile pervenuto al dante causa del debitore – esecutato in forza di “un contratto di cessione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l. 24 dicembre 1993, n. 560”, è stata affrontata la *vexata quaestio* del riconoscimento o meno della prelazione legale in favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari (d'ora in avanti IACP), nel senso che bisogna capire se gli IACP hanno la facoltà – di esercitare o meno – alla luce del disposto normativo dell'art. 1, co. 20, l. n. 560/1993 cit., la prelazione legale nel caso di pignoramento e conseguente vendita forzata sull'immobile oggetto del suo patrimonio³.

A parere del Tribunale foggiano la prelazione dello IACP deve essere esclusa, nonostante sia prevista da una legge, per le seguenti ragioni:

- 1) in via generale, la prelazione dal punto di vista della sua natura giuridica⁴ costituisce “una vera e propria limitazione” all'autonomia negoziale che incide sulla libertà di scelta del contraente e pertanto richiede di essere interpretata in senso restrittivo;
- 2) essa nonostante non si ponga – di per sé – in una posizione d'incompatibilità con la vendita forzata, comunque rischierebbe di dar luogo ad una situazione, da un lato, di disincentivo della collocazione sul mercato dell'immobile pignorato, e dall'altro lato, di imitazione della tutela del ceto creditorio che legittimamente aspira al massimo soddisfo dalla procedura.
- 3) infine sul piano ontologico visto che la prelazione è un limite all'autonomia negoziale, essa presuppone l'esercizio della medesima, cosa che invece manca del tutto nella vendita forzata per le caratteristiche proprie di quest'ultima.

§. 2. Il pignoramento avente ad oggetto immobili del patrimonio IACP.

² Di cui v. sin d'ora la nota adesiva di D'ALONZO R., *Prelazione legale ed esecuzione forzata*, in *www.ineXecutivis – La rivista telematica dell'esecuzione forzata.com*, del 25 febbraio 2021.

³ Art. 1, co. 20, l. n. 563/1960: In caso di vendita, gli IACP e i loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale hanno diritto di prelazione.

⁴ Prelazione da intendersi alla stregua di “preferenza” che un soggetto ha rispetto alla collettività qualora il titolare del diritto oggetto di prelazione intenda trasferirlo, con conseguente facoltà ad opera del beneficiario (cd. prelazionario) di riscattarlo (cd. diritto di retratto) nell'ipotesi di violazione della prelazione medesima. La prelazione suole distinguersi in due tipi: legale e volontaria. In quest'ultimo caso si configura quando la stessa non è prevista dalla legge ma da un accordo tra il titolare del diritto e il futuro – potenziale prelazionario, mentre in quella legale essendo la fonte della stessa rinvenibile nella legge, il titolare del diritto oggetto di prelazione – nell'ipotesi in cui intenda cederlo – sarà tenuto a rendere edotto il prelazionario di tale sua intenzione ed a sua volta il prelazionario entro un periodo di tempo indicato dalla legge dovrà rendere edotto il titolare del diritto la propria scelta di acquisire o meno la titolarità del diritto e nella denegata ipotesi in cui non sia rispettata la procedura della prelazione allora il prelazionario potrà esercitare il cd. diritto di retratto che gli consente di riscattare il diritto. Esempio emblematico di prelazione legale è quella del coerede di cui all'art. 732 c.c. con annesso diritto di retratto successorio nel caso di mancato rispetto della prelazione in suo favore mentre un esempio di prelazione volontaria è quello della comunione ordinaria ex art. 1104 c.c. in cui ciascun comunista non è tenuto ad informare – per legge – gli altri comunisti della sua intenzione di cedere il diritto. Chiarito ciò la prelazione che interessa alla nostra fattispecie è come precisato *supra* di titolo legale trovando la sua fonte nell'art. 1, co. 20, l. n. 563/1960 e si tratterà di capire se è compatibile con un istituto come quello della vendita forzata quale fase di formazione del procedimento che compone l'esecuzione forzata. In dottrina sui rapporti tra prelazione e retratto v. per tutti *funditus*. ROSSI G., *La prelazione e il retratto*, Padova, 2011.

La prima questione che pone sul tappeto l'ordinanza – qui in commento – riguarda la possibilità di pignorare immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica.

Alcune leggi degli anni 60 e 70 prevedono un vincolo di durata "decennale" di "inalienabilità"⁵ la cui finalità precipua consiste nell'evitare che agevolazioni statali possano incentivare e favorire speculazioni, e richiedono che si sia in presenza di un compratore che possieda dei particolari requisiti soggettivi volti ad assicurare la funzione sociale propria di questa categoria residenziale. L'interrogativo che ci si pone è pertanto il seguente: il vincolo di indisponibilità è valevole anche per le vendite coatte di tali immobili? e conseguentemente: l'aggiudicatario di tali immobili deve possedere – a sua volta – i requisiti soggettivi che gli permettano di avere la concessione dell'alloggio qualora non vi avesse fatto luogo alla vendita forzata?

A sciogliere tale nodo gordiano è intervenuta tempo la Cassazione con la sentenza n. 6748 della Terza sezione civile emessa il 5 agosto 1987, n. 6748, a parer della quale: <<gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati e ceduti senza riserva di proprietà possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e, quindi, possono anche essere venuti all'asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, ancor prima che sia trascorso il decennio di cui agli artt. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 28, comma 5, legge 8 agosto 1977, n. 513, ed indipendentemente dal possesso, da parte dell'acquirente, dei requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi, atteso che la nullità stabilita dalle disposizioni contenute nelle norme sopracitate riguarda esclusivamente gli atti volontari di disposizione compiuti dagli stessi assegnatari>>⁶. Difatti sul piano del corpus normativo notiamo come il legislatore abbia costruito il diritto di prelazione avente ad oggetto immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica nell'alveo degli atti dispositivi negoziali, configurando una prelazione destinata a nascere qualora il titolare del diritto di proprietà sull'immobile decida di privarsene trasferendolo ad altri. Ciò lo si evince in maniera nitida dalla lettura sia dell'art. 20 l. n. 560/1993, laddove è previsto che <<tali alloggi non possono essere alienati ... per un periodo di dieci anni ... e comunque sino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP hanno diritto di prelazione>>, sia dell'art. 28 l. n. 513/1977, ove è stabilito che <<l'assegnatario può alienare l'alloggio>> ma <<in tale ipotesi deve darne comunicazione al competente istituto autonomo case popolari, il quale, potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione>>.

§. 3. La prelazione legale degli IACP ed il suo rapporto con l'esecuzione forzata.

Pertanto, visto che gli immobili facenti parte del patrimonio IACP possono essere oggetto di pignoramento immobiliare ed il loro trasferimento – in sede espropriativa – prescinde dall'accertamento dei requisiti soggettivi in capo

⁵ Art. 29 l. 14 febbraio 1963, n. 60 ed art. 28, co. 5, l. 8 agosto 1977, n. 513.

⁶ Cit. da D'ALONZO R., *Prelazione legale ed esecuzione forzata*, cit. §. 2 nt. 1, il quale opportunamente cita anche a conforto della pronuncia di legittimità del 1987 l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa ed a cui si rinvia.

all'acquirente richiesti dalla legge, di conseguenza ci si chiede se l'istituto della prelazione legale possa operare anche nelle procedure esecutive immobiliari – visto che – a volte il legislatore come nei casi degli articoli appena citati la riconosce a favore degli IACP o degli enti concepiti come titolari in alternativa agli IACP del potere di amministrare e gestire tale patrimonio⁷.

Per l'ordinanza in commento la prelazione *de qua* deve escludersi nel caso – come quello che è stato portato alla sua cognizione – di trasferimento coatto che trae origine da un'esecuzione forzata. Infatti, la prelazione legale vertente su beni immobili è un *genus* molto speciale che prevede un ginepraio di varianti⁸. Tramite quest'ultime il legislatore – da un lato – consente l'applicazione di precetti costituzionali⁹, e dall'altro lato incide pesantemente sul regime di circolazione dei beni – e di conseguenza anche sull'autonomia negoziale – motivo per cui si dà luogo ad un'interpretazione restrittiva che esclude la facoltà di ricorrere all'analogia.

In aggiunta sempre per l'ordinanza del tribunale di Foggia l'esclusione della prelazione legale dello IACP è da escludersi è – a nostro avviso – correttamente da escludersi alla luce del fatto che si pone in una posizione d'incompatibilità con la vendita forzata per le seguenti ragioni:

- a) perché si pone in contrasto con l'esigenza di una migliore collocazione sul mercato dell'immobile staggito;
- b) perché non tutela adeguatamente il ceto creditorio che vede l'orizzonte del massimo realizzo sempre più lontano;
- c) perché implica autonomia negoziale "spedita" che invece manca nella vendita forzata.

Anche le Sezioni unite della cassazione nel 2004¹⁰ si sono pronunciate sul punto affermando che: <<i>dati normativi non consentono ... di trarre conclusioni univoche in ordine all'incompatibilità oggettiva dell'esercizio del diritto di prelazione con la vendita coatta ... occorrendo piuttosto fare riferimento all'interesse specifico oggetto di concreto regolamento, considerato meritevole, secondo l'ordinamento di tutela>>. Dunque, per le sezioni unite citate la soluzione della questione non deve prescindere dall'esaminare la fattispecie concreta, anzi, l'indagine deve muoversi dalla natura del diritto di prelazione esercitato dal prelazionario, considerando che la varietà di forme e di disciplina che l'istituto può assumere nella prelazione legale ed in quella convenzionale, non permette di stabilire in via generale criteri interpretativi uniformi che siano validi per tutte le ipotesi.

§. 4. La prelazione legale degli IACP e la locazione commerciale e abitativa.

⁷ Come ad esempio i consorzi degli stessi IACP. .

⁸ In questa sede si evita di approfondire temi come la prelazione agraria (ex art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 e successivamente art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817) e quella sui beni culturali di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Per maggiori delucidazioni sulla prelazione agraria si rinvia per tutti al *Trattato di diritto agrario* (diretto da) COSTATO L. – BASILE E. – GERMANÒ A., Torino, 2011, spec. Tomo I, 76 ss.; mentre per maggiori delucidazioni sul tema della prelazione attinente a beni culturali v. per tutti *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio* (diretto da) APREA G. – ARDITO A., Torino, 2005, p. 112 ss.

⁹ Come art. 41 Cost. it.: libertà di iniziativa economica privata; art. 42 Cost. it.: diritto alla proprietà privata ed infine art. 47 Cost. it.: tutela del risparmio.

¹⁰ Cass. civ., SS.UU., 27 luglio 2004, n. 14083, in *www.ilcaso.it*. del 19 febbraio 2005

Nell'ipotesi assai frequente di vendita forzata avente ad oggetto un immobile concesso in locazione, la prelazione de qua è stata giustamente esclusa sia nell'ipotesi di locazione di immobili urbani alla luce della l. 27 luglio 1978, n. 392 meglio conosciuta come "Legge sull'equo canone" e sia nell'ipotesi della locazione abitativa ex l. 9 dicembre 1998, n. 431 sulle "Locazioni immobiliari ad uso abitativo"¹¹.

Procedendo con ordine.

Nel caso della locazione commerciale di cui alla cit. l. n. 392/1978 la prelazione viene esclusa in forza dell'art. 38 dedicato alla prelazione in favore del locatario di beni immobile urbano adibito ad uso diverso da quello abitativo (*rectius*: commerciale) l. cit., che presuppone la natura negoziale della vendita incompatibile con la vendita forzata. Sul punto vi è un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale condivisibilmente si basa sull'assunto che <<la vendita a titolo oneroso dell'immobile locato esula dalla fattispecie di un'alienazione coatta>>¹².

Invece per quanto concerne la prelazione legale prevista dall'art. 3, co. 1 °, lett. g), l. n. 431/1998, a tenor del quale: <<nella locazione di immobile abitativo il locatore – alla prima scadenza contrattuale – può negare il rinnovo della locazione in tutta una serie di ipotesi fra cui quella alla lett. g), per la quale, l'intenzione di vendere l'immobile a terzi senza aver la proprietà di altri fabbricati adibiti ad uso abitativo oltre a quello adibito eventualmente a propria abitazione. In questi casi l'art. 38 cit. riconosce la prelazione al locatario – conduttore rispetto all'immobile locato>>.

Pertanto, tirando le somme la prelazione legale "abitativa" ha un alveo applicativo molto più ristretto rispetto alla prelazione legale ad "uso commerciale". Difatti il cit. art. 38 l. n. 392/1978 riconosce il diritto di prelazione ad ogni tipologia di alienazione dell'immobile – locato, mentre la prelazione legale abitativa del cit. art. 3, co. 1 °, lett. g) cit.) entra in azione esclusivamente quando siano congiuntamente previste tutta una serie di condizioni, come: 1) prima scadenza contrattuale; 2) il locatore intende – con la disdetta – far cessare il rapporto contrattuale e di conseguenza il vincolo locatizio in quanto intende vendere l'immobile (libero) a terzi; 3) non deve avere la proprietà di altri immobili adibiti ad uso abitativo.

A conclusione di questo passaggio, in dottrina sul punto vi sono due tesi che si pongono in antitesi fra loro e che al contempo sono entrambe ragionevoli. La prima è volta a riconoscere la prelazione anche nell'ipotesi di trasferimento coatto del bene locato adibito ad uso abitativo giustificandola con la facoltà riconosciuta – anche al custode – di avvalersi della possibilità di negare il rinnovo del contratto alla sua prima scadenza¹³. Invece, per la tesi contrapposta, la norma in esame concepisce la prelazione come una forma di compensazione del diritto di recesso (quale diritto potestativo) che non si può riconoscere al custode per la circostanza che la norma intende – a parere di tale orientamento dottrinale – in maniera evidente far riferimento ai soli

¹¹ In dottrina sul tema v. per tutti VANZ M.C., *L'espropriazione dell'immobile locato*, Milano, 1997 e TRISORIO LIUZZI G., *Tutela giurisdizionale delle locazioni*, Napoli, 2005.

¹² V. nei dettagli D'ALONZO R., *Prelazione legale ed esecuzione forzata*, cit., §. 5.

¹³ VACCARELLA R., *A proposito dei rapporti tra art. 2923 c.c. e la legge n. 431 del 1998*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, 4, 489 ss. [quale postilla contraria a Trib. Monza 23 febbraio 2000 (ord.)], cui *adde* FANTICINI G., *La custodia dell'immobile pignorato*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la legge 18 giugno 2009, n. 69* (a cura di) DE MARCHI P.G., Bologna, 2009, 622 ss.; LONGO D., *La custodia dei beni immobili pignorati*, in *L'esecuzione forzata riformata* (a cura di) MICCOLIS. G. – PERAGO C., Torino, 2009, 354 ss.

trasferimenti volontari, con la conseguenza che deve escludersi anche l'attribuzione della prelazione in favore del conduttore¹⁴.

§. 5. Brevi considerazioni finali.

In conclusione, a nostro avviso, la prelazione legale degli IACP e degli altri istituti ad essi connessi¹⁵ nell'ipotesi di pignoramento con conseguente espropriazione forzata dell'immobile facente parte del suo patrimonio, va esclusa - in via principale - per la circostanza che la vendita coatta a differenza di quella volontaria e delle altre forme di cessione (anche temporanea) della proprietà immobiliare (come ad esempio sono proprio: la locazione ad uso abitativo e commerciale) manca sia di quell'autonomia negoziale (propria dei contratti in generale, quale esempio emblematico di negozi giuridici) sia di quella volontà di voler cedere il diritto oggetto di prelazione ad un determinato soggetto (il cd. prelazionario) che - a loro volta - connotano in generale l'istituto della prelazione legale.

¹⁴ ASTUNI E., *Vincoli opponibili nelle procedure esecutive: la locazione di immobili*, in *Riv. esec. forz.*, 2011, 4, 613 ss., cui *adde* D'ALONZO R., *Prelazione legale ed esecuzione forzata*, cit., §. 5.

¹⁵ Come i suoi consorzi.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

